



Ordine degli Psicologi della Lombardia

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano
tel. 02/67071596 – fax 02/67071597
segreteria@opl.it - www.opl.it
C.F. 97134770151

PARERE OPL SU FORMAZIONE CONTINUA: UN CHIARIMENTO DEFINITIVO

Dopo il comunicato del CNOP del 26/05/2015 e le numerose richieste di chiarimento ricevute, riteniamo necessario dare una serie di spiegazioni e tracciare in questo articolo una cronistoria chiara e precisa della "questione ECM", delle normative e delle criticità/opportunità dei sistemi di Formazione Continua Professionale.

La necessità e l'importanza della formazione continua sono definite da sempre nella nostra professione **dall'obbligo deontologico (art. 5 C.D.)***. La legge 148/2011* ha introdotto una modifica degli Ordinamenti Professionali e definito univocamente **l'obbligo per i professionisti di seguire percorsi di formazione continua permanente strutturati**. Questi percorsi dovrebbero essere predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai rispettivi Consigli Nazionali, e svolgersi per le professioni sanitarie fermo restando tutto quanto previsto dalla normativa più specifica in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM). Ovvero, riferito agli psicologi, **resta l'obbligo e la modalità ECM per chi opera per, o nel, sistema sanitario e si richiede in aggiunta una regolamentazione strutturata dei percorsi di formazione continua anche per il resto della comunità professionale**. Successivamente il DPR n. 137/2012 ha definito, all'art. 7*, le modalità con le quali la formazione continua debba essere nei fatti attuata.

Il CNOP ha quindi approvato uno schema di regolamento della formazione continua extra-ECM definendolo **Formazione Continua in Psicologia** che è da molto tempo al vaglio del Ministero della Salute. Tale regolamento prevedeva una sostanziale differenziazione dei **due diversi percorsi formativi, quello della Formazione Continua e quello dell'ECM**. Allo stato attuale non si è ancora ricevuta una comunicazione formale da parte del Ministero della Salute, ma come già comunicato nella newsletter del CNOP arrivata a tutti gli Iscritti, pare che l'orientamento definitivo sia quello di **suggellare il riconoscimento della professione psicologica come professione sanitaria** a tutti gli effetti e **rendere la formazione ECM**, che è la modalità di certificazione unica delle professioni sanitarie, **la formazione continua riconosciuta per tutti gli psicologi**. Questo è un criterio di opportunità e di semplicità (avere due tipologie e due sistemi di gestione complica e moltiplica i costi!). È forse utile ricordare che allo stato attuale la nostra è l'unica professione riconosciuta che si "divide" fra la vigilanza del Ministero della Salute e quella del Ministero di Grazia e Giustizia, nonostante tutto non siamo ancora completamente riconosciuti come professione sanitaria con ripercussioni non

banali sulla nostra vita professionale e sulle azioni di tutela. Ma perché oggi il CNOP ha aderito convintamente a questa posizione? Oltre che per le ragioni di opportunità sopra citate anche perché le recenti modifiche alle norme sulla acquisizione degli ECM annullano di fatto le sostanziali differenze che prima si evidenziavano rispetto all'acquisizione dei crediti della Formazione Continua Permanente: **anche gli ECM possono essere acquisiti per il 50% mediante formazione individuale, autoaggiornamento e valorizzazione del tutorato; rispetto alla FCP, inoltre, sono utili per la loro acquisizione anche le pubblicazioni.**

Non si prevede quindi una differenza significativa fra le due forme di aggiornamento previste nel passato né sul piano dei costi, né su quello della gamma degli argomenti possibili. In pratica il nuovo sistema ECM si è strutturato anche meglio di quanto avesse previsto il doppio sistema di formazione in psicologia.

Questo aspetto nuovo della regolamentazione apre alla possibilità di pensare a corsi ECM anche profondamente innovativi rispetto al passato: saranno infatti in ogni caso determinati dall'Ordine i contenuti e gli argomenti e strutturati sulla base della reale necessità professionale e costruiti su varie competenze dell'area psicologica. Voglio ricordare anche che l'obbligo alla formazione continua ECM è assolto in partenza per tutti coloro che frequentano scuole di specializzazione riconosciute o master universitari.

In modo quasi lungimirante lo scorso anno **in Lombardia** abbiamo avviato l'accreditamento di **OPL quale provider ECM** e ci siamo attrezzati per creare un Sistema Formazione che sarà in grado di **garantire una gamma enorme di corsi e occasioni formative rigorosamente gratuite e massimamente accessibili (Casa della Psicologia, Webinar, FAD, Streaming...)**. **Se fino al 50% della formazione continua potrà essere autodeterminata, il restante potrà essere fornito a distanza o presso le nostre sedi dall'Ordine.**

Il nostro modello di Ordine è centrato sull'idea di un **Ente a servizio degli iscritti e a garanzia degli utenti**, essere considerati professionisti della salute in senso ampio e poter vantare un sistema di aggiornamento professionale serio, restituisce un senso pieno alla necessaria "protezione" della nostra professione. Il percorso che supportiamo, in cui anche questa questione degli ECM risulta essere centrale, ci permette di realizzare delle **azioni vere di tutela** che sino ad oggi sono risultate nei fatti molto rumorose ma inefficaci. È facendo leva sul riconoscimento esterno e sul rafforzamento normativo che diamo forza alla nostra professione, non aggredendola dall'interno o creando sfiducia nelle sue istituzioni rappresentative.

Detto tutto quanto sopra, le polemiche, le paure e le movimentazioni che si sono sollevate nell'ultimo periodo in merito agli ECM derivano probabilmente da incomprensioni e da legittime preoccupazioni che, grazie al numero e alla qualità di servizi che stiamo costruendo, possiamo considerare superate o in via di risoluzione.

Andiamo avanti

Allegato A – Art. 5 Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Allegato B – Art. 3 Comma 5 b) L. 148/2011

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

Allegato C – Art. 7 D.P.R. 132/2012

Art. 7. Formazione continua

- 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.*
- 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.*
- 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente*
decreto:
 - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;*
 - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;*
 - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.*

4. *Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.*
5. *L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.*
6. *Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.*
7. *Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).*